

Comune di Verrone (Biella)

**Deliberazione Consiglio Comunale n. 36 in data 28.11.2019 avente ad oggetto "VARIANTE PARZIALE N. 7 AL PRGC AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 LR 56/77 E S.M.I. - APPROVAZIONE"**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Regionale 11.06.2007 n. 17-6107 pubblicata sul B.U.R. n. 25 in data 21.06.2007 è stata approvata la Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente;
- con l'approvazione della Variante sono altresì state introdotte le modifiche "ex officio" riportate nella deliberazione regionale;
- con deliberazione del C.C. n. 12 del 10.03.2008 è stata approvata una successiva prima Variante Parziale;
- con deliberazione del C.C. n. 41 del 05.11.2009 è stata approvata la Variante Parziale n. 2;
- con deliberazione del C.C. n. 28 del 26.07.2010 è stato approvato un adeguamento non costituente variante;
- con deliberazione del C.C. nr. 03 in data 31.01.2011 è stata approvata la Variante parziale n. 3;
- con deliberazione di C.C. nr. 04 in data 31.01.2011 è stato approvato un adeguamento non costituente variante al P.R.G.C. - ai sensi dell'art. 17 – comma 8 - della L.R. 56/77;
- con deliberazione di C.C. n. 22 in data 28.04.2011 è stato approvato un adeguamento non costituente variante al P.R.G.C. – ai sensi dell'art. 17 comma 8 della L.R. 56/77;
- con deliberazione di C.C. nr. 33 in data 28.11.2012 è stata approvata la variante parziale n. 4 al vigente P.R.G.C.;
- con deliberazione di C.C. nr. 43 in data 27.09.2014 è stata approvata la variante parziale n. 5 al vigente P.R.G.C.;
- con deliberazione di C.C. nr. 52 in data 26.11.2014 è stato approvato un adeguamento non costituente variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- con deliberazione di C.C. nr. 28 in data 17.10.2016 è stata approvata la variante parziale n. 6 al vigente P.R.G.C.;
- con deliberazione di C.C. nr. 14 in data 23.05.2018 è stato approvato un adeguamento non costituente variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;
- con deliberazione di C.C. nr. 27 in data 22.10.2018 è stato approvato un adeguamento non costituente variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;
- con deliberazione di C.C. nr. 32 in data 19.09.2019 è stato approvato un adeguamento non costituente variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO:

che è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere con l'adeguamento cartografico e normativo del vigente P.R.G.C. finalizzato:

- alla previsione di una nuova intersezione a rotatoria tra la Via delle Strette e la Strada Trossi;
- alla disciplina degli interventi ammissibili per la riqualificazione sismica del fabbricato di proprietà del Comune di Verrone ubicato in Via Vittorio Emanuele II, attualmente adibito ad asilo nido, con previsione di interventi che comprendano la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica nell'area di pertinenza dell'attuale fabbricato;

- alla modificazione del perimetro del comparto per edificazione in completamento, posto a cavallo della Via delle Strette, ed indicato negli elaborati grafici di piano con i numeri 11 e 12 mediante suddivisione in due comparti distinti;

che con deliberazione del C.C. n. 31 in data 19.09.2019, esecutiva, si è deliberato:

- DI ADOTTARE ai sensi dell'art. 17, comma 5° della L.R. 56/77 e s.m.i. il progetto preliminare della variante parziale n. 7 al vigente P.R.G.C. redatto dal tecnico incaricato Ing. Giorgio Della Barile, in premessa descritto e composto dai seguenti elaborati allegati alla stessa:
  - Elaborato A – relazione ed estratti cartografici;
  - Elaborato B - DOCUMENTO TECNICO PRELIMINARE PER LA FASE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AL PROCESSO DI V.A.S.;
  - Elaborato P.07- Aree Urbane;
- DI DARE ATTO che la variante in questione richiede l'attivazione della verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del comma 8 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- DI AVVALERSI dell'Organo Tecnico Provinciale ai fini dell'espressione del parere motivato di verifica preventiva all'assoggettamento della Variante Parziale alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.);
- DI DEMANDARE al responsabile competente come individuato con D.G.C. n. 61 del 04.07.2018 l'avvio della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con le procedure di cui alla D.G.R. 29.02.2016 n. 25-2977 previste dall'allegato 1, lett. J.1 - Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali mediante fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione in maniera contestuale;
- DI INDIVIDUARE quali soggetti interessati competenti in materia ambientale per la richiesta dei pareri i seguenti enti:
  - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA
  - A.R.P.A. PIEMONTE – DIPARTIMENTO DI BIELLA
  - A.S.L. BI DI BIELLA
- DI DARE ATTO che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;
- DI DARE ATTO che per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
- DI DARE ATTO che la variante seguirà la procedura di pubblicazione ed approvazione prevista dall'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i.;

DATO ATTO:

dei pareri e contributi in materia ambientale espressi da:

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA pervenuto in data 08.11.2019 prot. 5303
- A.R.P.A. PIEMONTE – DIPARTIMENTO DI BIELLA pervenuto in data 19.10.2019 prot. n. 4887
- A.S.L. BI DI BIELLA pervenuto in data 28.10.2019 prot. n. 5105

che da tutti i suddetti contributi e pareri pervenuti dagli Enti interessati risulta non essere ritenuta necessaria l'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Proposta di VARIANTE PARZIALE N. 7 AL VIGENTE P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 comma 5 L.R. 56/77 e ss.mm.ii, di cui trattasi;

che i contributi e pareri pervenuti sono stati trasmessi all'Organo Tecnico Provinciale con nota in data 29.10.2019 prot. 5122 e successiva nota in data 08.11.2019 prot.n. 5307;

che è pervenuta la relazione dell' Organo Tecnico Provinciale in data 15.11.2019 prot. 5419 dalla quale risulta che dall'esame del Documento Tecnico Preliminare per la verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S. , tenendo anche conto dei contributi e dei pareri acquisiti ai sensi della D.G.R. 25-2977 del 29.02.2016, visti i limitati impatti ambientali derivanti dalle trasformazioni previste, si ritiene, che la Variante in oggetto non debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica a condizione che gli elaborati cartografici e le disposizioni normative del progetto di Variante Parziale in oggetto recepiscono le indicazioni e le prescrizioni nel contributo dell'Organo Tecnico Provinciale richiamate nel verbale e che si riassumono come di seguito riportato:

### ***Considerazioni di carattere paesistico ambientale***

#### ***Risorse idriche:***

*La D.G.R. 2 febbraio 2018, n. 12-6441, riguardante le Aree di ricarica degli acquiferi profondi - disciplina regionale ai sensi dell'art. 24, comma 6 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque - inserisce il Comune di Verrone tra quelli totalmente o parzialmente ricompresi all'interno della delimitazione delle aree di ricarica; la D.G.R. sopra citata prevede che per questi Comuni, nelle more di approvazione delle varianti comunali di cui all'art. 17 commi 3 e 4, le misure contenute nella sopraindicata disciplina costituiscono criterio per la predisposizione e la valutazione delle varianti di cui all'art. 17 comma 5 della LR 56/77 e ss.mm.ii.. Non avendo trovato riscontro in merito a ciò, si invita il Comune, nelle successive fasi, a verificare la coerenza delle proposte di modifica della Variante in oggetto con quanto previsto nella D.G.R. sopra citata, soprattutto in merito alle nuove previsioni.*

*Le proposte di variante ricadono in aree indicate dal PTP quali aree con vulnerabilità della falda da alta a estremamente elevata: per tali aree all'art. 4.3 tutele delle acque sotterranee il PTP stabilisce l'indirizzo di un approfondimento conoscitivo della vulnerabilità della falda che chiarisca la natura, l'intensità nonché le modalità per la loro riduzione. Per tali aree, in particolare al fine di mitigare gli impatti derivanti all'intervento n. 2, si suggerisce di promuovere l'ammodernamento della rete fognaria, la separazione delle reti miste e l'utilizzo di sistemi di raccolta delle acque piovane che prevedano un loro utilizzo a fini irrigui o igienico-sanitari.*

*A tal proposito, si suppone che la procedura sia coerente con quanto riportato nelle precedenti procedure, in cui veniva dichiarato che i reflui saranno inviati alla pubblica fognatura che sarà realizzata in concomitanza con la realizzazione del PEC le Strette, nel caso in cui non fosse ancora realizzato il suddetto tratto fognario, sarà necessario indicare un idoneo recettore alternativo. Per le acque meteoriche dovrebbe essere prevista la raccolta e lo smaltimento tramite un collettore sempre da realizzare all'interno del PEC Le Strette, in un compluvio esistente. Anche in questo caso, se la rete di raccolta delle acque meteoriche non fosse stata realizzata, sarà necessario individuare nel progetto definitivo un diverso nonché idoneo recettore. Dovranno comunque essere esclusi sia la pubblica fognatura che i primi strati del sottosuolo.*

*Si aggiunge infine che l'Amministrazione Comunale di Verrone in qualità di autorità competente per la VAS, qualora decidesse di escludere la Variante al PRG in oggetto dalla fase di Valutazione ambientale strategica, dovrà necessariamente indicare nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità la determinazione di esclusione dalla valutazione, le relative motivazioni e le eventuali condizioni.*

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 102 del 06.11.2019 avente ad oggetto: Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. (Deliberazione C.C. n. 31 del 19.09.2019. Pronuncia di compatibilità ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e contestuale contributo ambientale ai sensi della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. art. 20 – D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. art. 10 – DGR 25-2977 del 29.02.2016 verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale strategica (Contributo del tavolo tecnico intersettoriale provinciale istituito con DGP n. 203 del 29.05.2009);

VISTI gli elaborati costituenti il progetto definitivo di Variante Parziale n. 7 al Vigente PRGC ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii redatti dal tecnico incaricato Ing. Giorgio Della Barile costituiti da:

- Elaborato A – Relazione ed estratti cartografici
- Elaborato P02 – Planimetria Generale – Intero territorio – scala 1:10.000
- Elaborato P05 – Planimetria Generale - Intero territorio – scala 1:5.000
- Elaborato P07 – Aree Urbane – scala 1:2.000
- Elaborato P08 – N.A.F. – capoluogo – scala 1:1.000
- Elaborato P09 – Sovrapposizione IG6/P05 – scala 1:5.000
- Elaborato P\_B – Norme Tecniche di Attuazione – Testo coordinato
- Elaborato Q \_ Quaderno dei contributi ed azioni conseguenti;

CONSIDERATO che sono state recepite negli elaborati e in particolare nelle disposizioni normative le suddette prescrizioni dell' Organo Tecnico Provinciale nonché sono state formulate le considerazioni sui pareri espressi nella relazione del Contributo del tavolo tecnico intersettoriale provinciale istituito con DGP n. 203 del 29.05.2009 come risulta nel dettaglio riportato nell'elaborato Q: Quaderno dei contributi ed azioni conseguenti, che allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale;

VISTA la determinazione del Responsabile competente n. 37 in data 25.11.2019, efficace, di esclusione dallo svolgimento della fase di Valutazione Ambientale Strategica della VARIANTE PARZIALE N. 7 AL VIGENTE P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 comma 5 L.R. 56/77 e ss.mm.ii, già adottata con D.C.C. n. 31 del 19.09.2019, per le motivazioni e conclusioni di cui in narrativa a cui è giunto l' Organo Tecnico Provinciale come riportate in ordine al giudizio di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii. nella relazione allegata che forma parte integrante della stessa dato atto che sono state recepite negli elaborati e in particolare nelle disposizioni normative le relative prescrizioni come risulta nel dettaglio riportato nell'elaborato Q: Quaderno dei contributi ed azioni conseguenti, che allegato alla stessa forma parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che come già puntualmente elencato nella suddetta deliberazione del C.C. . n. 31 in data 19.09.2019:

- che il progetto di variante è da ritenere parziale ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 5/12/1977, n. 56, come modificata dalla L.R. 25/03/2013, n. 3, in quanto le modifiche introdotte:

- a) non modificano l'impianto strutturale del P.R.G. vigente;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al 4 per cento;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive e direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

La variante inoltre rispetta i parametri di cui all'art.17 comma 5, lettere c), d), e) e f) della L.R. 56/77 e s.m.i, riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga, come evidenziato nella relazione illustrativa della variante ad essa allegata;

DATO ATTO che in merito alle verifiche relative alle aree a servizi - art.17 comma 5° lettere c) e d) della L.R. 56/77 e s.m.i.:

- a) la dotazione complessiva delle aree a servizi dello S.U.G. alla data di approvazione è pari a 90.302 m<sup>2</sup>;
- b) essendo indicato in 4.485, il numero degli abitanti contenuto nella Scheda Quantitativa dei dati Urbani, utilizzato per la verifica delle aree a standard, successivamente ridotto a 4.389 a seguito delle modificazioni ex officio introdotte in fase di approvazione regionale, la quota ammissibile quale variazione delle superfici a servizi di cui agli articoli 21 e 22 della L.U. regionale resta fissato in  $(0,5 \text{ m}^2/\text{abit.} \times 4.389 \text{ abit}) = \pm 2.194,5 \text{ m}^2$ ; le tabelle riepilogative indicano in +943 m<sup>2</sup> la somma algebrica della globalità delle riformulazioni effettuate, per queste superfici;

DATO ATTO che in merito alle verifiche relative alla capacità insediativa residenziale teorica art.17 comma 5° lettere e) della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.:

la capacità insediativa residenziale teorica alla data di approvazione dello S.U.G. vigente é determinata in 4.389 abitanti. La variante non incrementa la capacità insediativa teorica, proponendo, per gli ambiti residenziali, unicamente un riutilizzo parziale di volumetrie derivanti da stralci precedenti;

DATO ATTO che in merito alle verifiche relative alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive art.17 comma 5° lettere f) della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.:

- a) le superfici territoriali di attività produttive (1.078.687 m<sup>2</sup>), direzionali, commerciali, turistico ricettive (257.255 m<sup>2</sup>), previste dallo S.U.G. vigente risultano pari a 1.335.942 m<sup>2</sup>;
- b) l'incremento massimo ammissibile per tali aree risulta fissato, per gli usi commerciali e Direzionali, nel 6% di 257.255 m<sup>2</sup>, risultando pari a circa 15.435 m<sup>2</sup>;
- c) dalle tabelle riportate, la somma algebrica delle aree per attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, previste dallo S.U.G. oggetto di precedenti varianti risulta pari a -2.606 m<sup>2</sup>;
- d) la presente proposta di riformulazione non prevede una modificazione delle aree commerciali direzionali e produttive;

VISTA la pronuncia di compatibilità ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. espressa dalla Provincia di Biella con Decreto del Presidente della Provincia n. 102 del 06.11.2019 allegato alla presente, con il quale da atto che la Variante Parziale di cui trattasi rispetta le condizioni di classificazione e i parametri di cui al comma 5 e 6 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e dichiara, ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. che la stessa non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale vigente e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza attraverso il rispetto delle prescrizioni indicate nella relazione allegata;

DATO ATTO che la deliberazione di adozione e gli elaborati del progetto preliminare di variante comprensivi della documentazione preliminare per l'attivazione della procedura V.A.S. sono stati pubblicati sul sito informatico e all'Albo Pretorio (reg. n. 469) di questo Comune dal 27.09.2019 per trenta giorni consecutivi con avviso che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque poteva formulare osservazioni e proposte scritte, nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni di variante, e dato atto che nei termini stabiliti non sono pervenute osservazioni;

DATO ATTO della valutazione dei contenuti della variante di cui trattasi in relazione al Piano di Zonizzazione Acustica Comunale vigente dalla quale si ritiene che non generino nuove criticità dal punto di vista acustico come riportato nell'allegato Elaborato A – relazione ed estratti cartografici;

DATO atto che gli elaborati di variante comprendono il testo completo e coordinato delle Norme tecniche di attuazione con le modifiche evidenziate all'interno del testo originario completo;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. 40/98;

VISTA la L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. 25-2977 del 29.02.2016;

RITENUTO di procedere all'approvazione ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 7 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000 articolo modificato con D.L. 174 del 10.10.2012;

per quanto in premessa

#### DELIBERA

1. DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI DARE ATTO che la Variante Parziale n.7 al vigente PRGC di cui trattasi è esclusa dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica come da Determinazione del Responsabile competente n. 37 in data 25.11.2019, efficace, di esclusione dallo svolgimento della fase di Valutazione Ambientale Strategica della VARIANTE PARZIALE N. 7 AL VIGENTE P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 comma 5 L.R. 56/77 e ss.mm.ii, già adottata con D.C.C. n. 31 del 19.09.2019, per le motivazioni e conclusioni di cui in narrativa a cui è giunto l' Organo Tecnico Provinciale come riportate in ordine al giudizio di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii. nella relazione allegata che forma parte integrante della stessa dato atto che sono state recepite negli elaborati e in particolare nelle disposizioni normative le relative prescrizioni come risulta nel dettaglio riportato nell'elaborato Q: Quaderno dei contributi ed azioni conseguenti, che allegato alla stessa forma parte integrante e sostanziale;
3. DI APPROVARE il progetto definitivo di Variante Parziale n.7 al vigente PRGC ai sensi dell'art.17, commi 5 e 7 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. composto dai seguenti elaborati allegati:
  - Elaborato A – Relazione ed estratti cartografici
  - Elaborato P02 – Planimetria Generale – Intero territorio – scala 1:10.000
  - Elaborato P05 – Planimetria Generale - Intero territorio – scala 1:5.000
  - Elaborato P07 – Aree Urbane – scala 1:2.000
  - Elaborato P08 – N.A.F. – capoluogo – scala 1:1.000
  - Elaborato P09 – Sovrapposizione IG6/P05 – scala 1:5.000
  - Elaborato P\_B – Norme Tecniche di Attuazione – Testo coordinato

Elaborato Q \_ Quaderno dei contributi ed azioni conseguenti

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa alla Provincia di Biella e alla Regione Piemonte unitamente agli elaborati approvati, secondo le formalità previste dall'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento e gli elaborati tecnici saranno pubblicati sul sito web del Comune ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 33/2013;
6. DI DARE ATTO che la presente variante parziale diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R. ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;
7. DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile al fine di procedere tempestivamente con l'avvio delle procedure conseguenti.